



SENTENZA

N. 350/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **74697** del registro di
segreteria, depositato il 13.5.2025 ad istanza di
(omissis), (c.f(omissis) rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dagli avv.ti Adele Apicella e Matilde
Delfino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio
dell'avv. Serafino Apicella in Napoli, viale Colli Aminei,
n. 209 (pec:
avvadeleapicella@pec.ordineforense.salerno.it;
delfinoavv.matilde@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù
di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023
del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca
Tellone ed elettivamente domiciliato presso il
Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

	in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	FATTO	
	Premette l'odierno ricorrente:	
	- di essere stato militare della G.d.F., in servizio	
	dall'1.10.1981 e collocato in quiescenza in data	
	22.2.2018;	
	- di essere titolare di trattamento pensionistico liquidato	
	dall'INPS con il sistema di calcolo misto a decorrere dal	
	22.2.2018;	
	- di aver maturato alla data del 31.12.1995 una	
	anzianità di servizio di 17 anni;	
	- di dolersi della erronea applicazione della aliquota del	
	35% di cui all'art. 44 del d.p.r. 1092/1973 ai sensi del	
	quale <i>"la pensione spettante al personale civile con</i>	
	<i>l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35%</i>	
	<i>della base pensionabile; detta percentuale è aumentata</i>	
	<i>di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a</i>	
	<i>raggiungere il massimo dell'80%";</i>	
	- di aver presentato senza successo, in data 17.5.2018,	
	ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza Gestione	
	Cassa dipendenti INPS;	
	- di aver successivamente adito questa Corte per la	
	rideterminazione del trattamento pensionistico in	
	2	

	godimento a decorrere dal 22.2.2018, previa	
	applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 d.p.r. n.	
	1092/1973, con condanna dell'Istituto previdenziale al	
	pagamento dalla ridetta data delle differenze arretrate,	
	incrementate di interessi e rivalutazione e con vittoria di	
	spese di lite in favore dei procuratori antistatari,	
	chiedendo, in via istruttoria, apposita CTU per il calcolo	
	degli importi dovuti.	
	Con comparsa del 23.10.2025, costituendosi in giudizio	
	l'INPS ha affermato di aver provveduto alla riliquidazione	
	del trattamento pensionistico e al pagamento dei dovuti	
	arretrati sin dal 2021 ossia in data di gran lunga	
	anteriore alla notifica dell'odierno ricorso effettuata	
	nel mese di maggio 2025. Ha concluso chiedendo il	
	rigetto del ricorso con condanna alle spese.	
	Con note del 31.10.2025, parte ricorrente ha insistito	
	per l'accoglimento del ricorso censurando l'erroneo	
	computo effettuato dall'INPS in sede di riliquidazione del	
	trattamento e chiedendo, invece, l'applicazione	
	dell'aliquota del 44% sia alla retribuzione utile alla data	
	del 31.12.1992 sia a quella alla data del 31.12.1995, in	
	luogo dei coefficienti effettivamente applicati.	
	All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Andrea Di	
	Lieto, per delega orale dei difensori costituiti, per il	
	ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Di	

Lieto ha evidenziato la non satisfattività della riliquidazione compiuta dall'INPS mediante applicazione di un'aliquota inferiore rispetto a quella fissata dalla legge. L'avv. Tellone ha rimarcato, al contrario, come l'INPS abbia perfettamente ottemperato al decisum delle Sezioni Riunite di questa Corte, applicando l'aliquota stabilita.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito questa Corte per ottenere dall'INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva di pensione unitamente alla corresponsione delle relative differenze economiche con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

Al riguardo ha rappresentato:

- di essere stato militare della Guardia di Finanza;
- di essere in quiescenza con decorrenza 22.2.2018;
- di essere andato in pensione con il sistema misto;
- di avere diritto al calcolo della quota A della pensione, avente ad oggetto il periodo di lavoro antecedente la data del 31.12.1995, conformemente alla regola dell'art.54 d.p.r. n. 1092/73;

	- che l'INPS gli ha invece calcolato il trattamento pensionistico applicando un'aliquota più sfavorevole.	
	2. Dalla documentazione riversata in atti si evince che l'INPS si è adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez. con l'emanazione della circolare n. 107/21, con la quale ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza.	
	Pertanto, la Sede INPS di Salerno ha proceduto, in applicazione della richiamata circolare, a ricalcolare la pensione dell'odierno ricorrente.	
	Tale circostanza risulta comprovata dalla determina di riliquidazione della pensione del 23.8.2021, prodotta in giudizio, che contiene specifico riferimento all'applicazione dell'aliquota del 2.44%.	
	Inoltre, con il cedolino di pensione del mese di novembre 2021, l'INPS ha provveduto al pagamento delle differenze economiche spettanti sui ratei arretrati e ad adeguare la pensione del ricorrente incrementandola sino ad euro 2.970,05.	
	Al contrario, non risultano meritevoli di accoglimento le avverse deduzioni formulate da parte ricorrente con note del 31.10.2025 al fine di contestare l'asserito computo,	
	5	

	stante la corretta riliquidazione del trattamento	
	effettuata dall'INPS in conformità al decisum delle	
	Sezioni Riunite n. 1/2021.	
	Tale attività adempitiva, unitamente al pagamento dei	
	dovuti arretrati, è stata compiuta in epoca anteriore alla	
	notifica del ricorso in epigrafe, ciò determinando il	
	rigetto della presente domanda.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per	
	la Campania, in composizione monocratica,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Respinge il ricorso;	
	2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore	
	dell'INPS, delle spese di lite nella misura di euro 300,00.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio	
	del 3 novembre 2025.	
	Il Giudice Unico	
	(Gabriele Pepe)	
	Firma digitale	
	<i>Depositata in Segreteria il giorno 10.11.2025</i>	
	6	

